



## TRIBUNALE DI MONZA

### Sezione lavoro

La dott. Serena Sommariva, letto il ricorso ex art. 700 c.p.c., depositato in data  
da nei confronti del MIUR

R.G. n

rilevato che con il predetto ricorso viene chiesta l'emissione del provvedimento  
*inaudita altera parte* in ragione dell'imminente scadenza, in data odierna, del termine  
ultimo per la presentazione della domanda d'iscrizione nella seconda fascia della  
graduatorie di istituto, elenchi aggiuntivi;

rilevato, quanto al *fumus boni iuris*, che la ricorrente aspira a detta iscrizione, essendo  
in possesso diploma di ragioniere e perito commerciale e programmatore presso l'ITC  
, idoneo all'insegnamento nella classe di  
concorso B16, nonché di 24 CFU conseguiti in data presso  
(allegato 1);

rilevato che –nell'attuale quadro normativo (delineato dagli artt. 1, comma 110, l.  
107/2015 e 5 e 17 D. lgs. n. 59/2017)- il possesso dei 24 CFU, unito al titolo di studio,  
costituisce titolo di accesso ai concorsi riservati ai soggetti abilitati all'insegnamento;

rilevato che, pertanto, la ricorrente lamenta che, se –da un lato- può partecipare alle  
procedure concorsuali riservate agli abilitati, dall'altro, la normativa di rango  
secondario di cui al DM 374/2017 le preclude l'iscrizione nella seconda fascia delle  
graduatorie d'istituto riservate ai docenti abilitati e che tale preclusione configurerebbe  
un'ingiustificata disparità di trattamento, lesiva degli artt. 3 e 97 Cost.;

esaminati i precedenti giurisprudenziali richiamati a sostegno del ricorso, nei quali, in  
forza di un'interpretazione costituzionalmente orientata del quadro normativo, è stata

disapplicata la normativa di rango secondario e riconosciuta l'equipollenza dei 24 CFU ai fini dell'abilitazione all'insegnamento utile non solo per la partecipazione ai concorsi riservati agli abilitati, ma anche per l'iscrizione alla seconda fascia della graduatorie di istituto (vd. Trib. Roma n. 10000/2017 e Trib. Siena n. 10000/2017); ritenuto che ad una disamina sommaria della fattispecie appaia sussistente *il fumus boni iuris*;

ritenuto, nel contempo, che l'imminente scadenza del termine per la presentazione della domanda giustifichi l'emissione del provvedimento *inaudita altera parte* ai fini di consentire l'inserimento della ricorrente nelle graduatorie con riserva;

applicati l'art. 700 e l'art. 669-*sexies*, comma 2, c.p.c.

#### PQM

ordina al MIUR di consentire alla ricorrente la presentazione della domanda d'inserimento nella II fascia delle graduatorie d'istituto del personale docente, elenco aggiuntivo relativo alla rispettiva finestra di inserimento, per la classe di concorso di riferimento (B16 – laboratori di scienze e tecnologie informatiche) e di riconoscere valore abilitante all'insegnamento ai titoli dalla stessa posseduti;

Manda alla Cancelleria per la comunicazione urgente alla ricorrente.

Monza, 01/06/2017

Il giudice

dott. Serena Sommariva